

Mutuo Chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio (è cliente al dettaglio oltre al consumatore, la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, un ente senza finalità di lucro e una microimpresa);
- microimprese, qualificabili come cliente al dettaglio.

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank S.p.A.
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00694710583
N° 371
05029
Componente del Gruppo Bancario Igea Banca
www.igedigitalbank.it
segreteria@igedigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Qualifica

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

(firma del cliente) _____

Struttura e funzione economica

Il mutuo chirografario "Nuova Sabatini" è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "Convenzione"), che prevede la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un contributo in favore delle PMI, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0")

Destinatari del presente finanziamento sono le PMI, secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa applicabile, ossia tutte le PMI operanti in Italia ad eccezione di quelle appartenenti ai seguenti settori:

- attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- attività connesse all'esportazione e agli interventi subordinati all'impiego preferenziale di

prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Il mutuo chirografario "Nuova Sabatini" è finalizzato all'acquisto di beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n. 16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento.

Il finanziamento ha durata da 24 mesi a 60 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di 12 mesi. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca. Può essere assistito da garanzie.

E', inoltre, possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di garanzia per le PMI ex Legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Per saperne di più è possibile consultare sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.igeadigitalbank.it nella sezione "Trasparenza":

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il Mutuo chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: Grandi Imprese e PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.

I tipi di Mutuo e i loro rischi

Mutuo chirografario a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo chirografario a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il finanziamento può essere garantito dal Fondo di Garanzia. Per tale casistica, si consiglia di visionare il Foglio Informativo "Finanziamento Nuova Sabatini garantito dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale SpA (MCC)" pubblicato sul sito della Banca nella sezione "Trasparenza".

Decadenza dell'agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la Banca avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

Per maggiori informazioni sulla agevolazione si rinvia all'avviso pubblico presso il sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Condizioni economiche

Quanto può costare il mutuo chirografario

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanz. Tasso Fisso di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 11,000%: TAEG 15,52%
Finanz. Tasso Variabile di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 8,000%: TAEG 12,12%

Gli esempi di calcolo del TAEG tengono conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Sono inoltre inclusi fra gli oneri; oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione del 2%;
- recupero spese visure: € 250,00 (a titolo puramente esemplificativo);
- i costi di gestione del rapporto di conto corrente : spese fisse trimestrali di tenuta conto € 20,00, canone mensile € 15,00, spese prod. e invio e/c trimestrale € 2,00 per ogni invio, spese prod. e invio

sintesi € 1,25 per ogni invio, importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00, imposta di bollo € 100,00 annui): € 401,25 su base annuale, € 33,44 su base mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet www.igedigitalbank.it.

Voce	Parametro	Valore
Importo finanziabile	Euro	Fino a 2.000.000,00
Durata del contratto	Mesi	Da 12 a 60
Modalità di rimborso		Rateale
Modalità di pagamento		Addebito in conto corrente
Periodicità di rimborso rata	Periodicità	Mese/Trimestre/Semestrale
Tipo di ammortamento		Francese
Tipologia di rata		Costante
Tassi		
Tasso di interesse nominale annuo fisso	%	11,00
Tasso di interesse di preammortamento		Uguale al tasso nominale annuo
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	2,00

<p>Tasso di interesse nominale annuo variabile (parametro di indicizzazione + spread)</p> <p>Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo.</p>		<p>8,000</p> <p>A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor")</p>
<p>Parametro di indicizzazione</p>	<p>Media mensile del mese precedente del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi 365 giorni rilevata dal Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Tale tasso sarà troncato al terzo decimale e sarà rilevato il primo giorno lavorativo di ogni mese. La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione.</p>	
<p>Spread</p>	<p>Punti percentuali</p>	<p>+ 8,00</p>
<p>Tasso di interesse di preammortamento</p>	<p>Uguale al tasso nominale annuo</p>	
<p>Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)</p>	<p>Punti percentuali</p>	<p>2,00</p>
<p>Spese e commissioni</p>		
<p>Istruttoria (massimo)</p>	<p>Punti percentuali</p>	<p>3,00 dell'importo del finanziamento</p>
<p>Recupero spese visure</p>	<p>Euro</p>	<p>Al costo per intestatari e garanti</p>
<p>Spese gestione pratica (massimo)</p>	<p>Euro</p>	<p>600,00</p>
<p>Commissioni incasso rata</p>	<p>Euro</p>	<p>2,00</p>
<p>Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento</p>	<p>Euro</p>	<p>2,00</p>
<p>Invio sollecito di pagamento per rate scadute</p>	<p>Euro</p>	<p>5,00</p>
<p>Invio comunicazioni</p>	<p>Euro</p>	<p>5,00</p>
<p>Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche – cartaceo</p>	<p>Euro</p>	<p>1,25</p>
<p>Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche – digitale</p>	<p>Euro</p>	<p>0,00</p>
<p>Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali</p>	<p>Euro</p>	<p>0,00</p>
<p>Imposta sostitutiva a carico del cliente</p>	<p>Euro</p>	<p>Tariffa vigente</p>
<p>Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione)</p>	<p>%</p>	<p>1,00 per chirogr. Aziende 0,00 per chirogr. Privati</p>

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

Euribor 3 Mesi – Media Mese Precedente GG 365	
Mese	Valore
Settembre 2017 con applicazione Ottobre 2017	- 0,334
Agosto 2017 con applicazione Settembre 2017	- 0,334

Luglio 2017 con applicazione Agosto 2017	- 0,336
Giugno 2017 con applicazione Luglio 2017	- 0,335
Maggio 2017 con applicazione Giugno 2017	- 0,334

Estinzione anticipata e Tempi massimi per la chiusura del Rapporto

Come procedere al rimborso anticipato del mutuo

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi ed ogni altra somma di cui la stessa fosse in credito al momento dell'estinzione, nonché un compenso onnicomprensivo pari all'1% del capitale residuo.

A titolo di esempio per capitale restituito anticipatamente di € 1.000,00 a fronte di una commissione per estinzione anticipata pari all'1%:

$$\frac{1000,00 \times 1}{100} = \text{€ } 10,00$$

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Inadempimento degli obblighi da parte del Cliente

Nel caso di mancato riconoscimento del contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Igea Digital Bank ha la facoltà di non erogare il finanziamento senza alcuna responsabilità a proprio carico.

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti (quale, ad esempio, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del mutuo chirografario), la Banca potrà dichiarare la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine e far valere la risoluzione di diritto del contratto richiedendo l'immediato rimborso di quanto dovute per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come microimpresa per estinguere il mutuo ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, lo stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami e Ricorsi Stragiudiziali

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo alla Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami, attualmente assegnata alla Funzione Internal Audit) – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, 00189, Roma. Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeadigitalbank.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.igeadigitalbank@legalmail.it;
- d) presentato presso una Filiale della Banca, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Digital Bank.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni dalla data di ricezione, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento il termine di 60 giorni è ridotto a 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
 - quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Diritto di recesso	<i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza penali e senza dover indicarne il motivo entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto</i>
Esercizio del diritto di recesso	<i>Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, di una comunicazione scritta a Igea Digital Bank S.p.A. – Via Tomacelli 107, 00186 Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante PEC all'indirizzo igedigitalbank@legalmail.it</i>
Esecuzione anche parziale del contratto: effetti del recesso	<p><i>L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore</i></p> <p><i>Il consumatore che esercita il diritto di recesso è tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dalla Banca conformemente al contratto a distanza. Detto importo non può:</i></p> <p><i>a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;</i></p> <p><i>b) essere di entità tale da poter costituire una penale.</i></p> <p><i>La Banca non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base a quanto sopra detto se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto e non può in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.</i></p> <p><i>La Banca è tenuta a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo cui ha diritto per il servizio effettivamente prestato.</i></p> <p><i>Il consumatore paga alla Banca il corrispettivo eventualmente dovuto e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultima entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso</i></p>
Contratti accessori: effetti del recesso dal contratto principale	<i>Il recesso si estende automaticamente, senza alcuna penale, ai contratti commercializzati a distanza aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto principale, se tali servizi sono resi dalla Banca o da un terzo in base ad un accordo con la Banca.</i>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	<i>Legge italiana</i>
Legge applicabile al contratto e/o foro competente	<i>Per qualsiasi controversia fra il Cliente e la Banca si applicano le leggi e la giurisdizione italiana. Foro competente sarà quello di residenza del Cliente, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo</i>
Lingua	<i>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, la Banca intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale</i>

Legenda

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche

Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale	Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale.
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese ai sensi della vigente normativa (le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro)
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
Grande impresa	L'impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall'entità degli altri due criteri, ovvero l'impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Istruttoria	Analisi di concedibilità del finanziamento
Media impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE (è un'impresa il cui organico è inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non supera i 2 milioni di euro).
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia è il piano di ammortamento francese: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento.

Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate

Mutuo Chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" garantito dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC)
offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio (è cliente al dettaglio oltre al consumatore, la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, un ente senza finalità di lucro e una microimpresa);
- microimprese, qualificabili come cliente al dettaglio.

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Igea Digital Bank S.p.A.
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
00694710583
N° 371
05029
Componente del Gruppo Bancario Igea Banca
www.igedigitalbank.it
segreteria@igedigitalbank.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Ragione Sociale

Cognome

Nome

Qualifica

Sede

E-mail

Telefono

Iscrizione ad Albi o elenchi

N. Delibera Iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

(firma del cliente) _____

Struttura e funzione economica

Il mutuo chirografario "Nuova Sabatini" è un finanziamento accordato ai sensi della convenzione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito "Convenzione"), che prevede la concessione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, di un contributo in favore delle PMI, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all'investimento, ad un tasso d'interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari
- 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. "industria 4.0")

Destinatari del presente finanziamento sono le PMI, secondo le modalità e i criteri previsti dalla normativa applicabile, ossia tutte le PMI operanti in Italia ad eccezione di quelle appartenenti ai seguenti settori:

- attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche)

ATECO 2007);

- attività connesse all'esportazione e agli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Il mutuo chirografario "Nuova sabatini" è finalizzato all'acquisto di beni nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per "impianti e macchinari", "attrezzature industriali e commerciali" e "altri beni" ovvero spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n. 16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità), nonché a software e tecnologie digitali. Il finanziamento può coprire fino al 100% dell'investimento.

Il finanziamento ha durata da 24 mesi a 60 mesi, comprensiva di un eventuale periodo di preammortamento di durata massima di 12 mesi. Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento alle scadenze concordate con la Banca. Può essere assistito da garanzie.

E', inoltre, possibile richiedere che il finanziamento, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di garanzia per le PMI ex Legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni.

Per saperne di più è possibile consultare sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.igeadigitalbank.it nella sezione "Trasparenza":

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici";
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il Mutuo chirografario Beni Strumentali "Nuova Sabatini" garantito dal Fondo Di Garanzia Medio Credito Centrale Spa (MCC) offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: Grandi Imprese e PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento.

I tipi di Mutuo e i loro rischi

Mutuo chirografario a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del prestito sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo chirografario a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e

può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Decadenza dell'agevolazione

Qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti nella normativa di riferimento, l'agevolazione sarà revocata, in modo parziale o totale, e la Banca avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine/risolvere/recedere dal contratto di finanziamento. Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la Banca comunichi il mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni di rimborso del finanziamento.

Per maggiori informazioni sulla agevolazione si rinvia all'avviso pubblico presso il sito <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>

Che cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal Medio Credito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative obancarie. Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

A chi è rivolto

L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

Modalità di intervento del Fondo di Garanzia

Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. La domanda di intervento del Fondo è presentata dalla banca cui l'impresa o il professionista ha richiesto finanziamento.

L'intervento è concesso, fino ad un massimo dell'80% del finanziamento, su tutti i tipi di operazioni sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per liquidità che per investimenti. Il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.mcc.it o www.fondidigaranzia.it

Condizioni economiche

Quanto può costare il mutuo chirografario

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanz. Tasso Fisso di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 11,000%: TAEG 15,52%
Finanz. Tasso Variabile di € 50.000,00 – 60 mesi - Rata Mensile – Tasso Annuo Nominale 8,000%: TAEG 12,12%

Gli esempi di calcolo del TAEG tengono conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Sono inoltre inclusi fra gli oneri; oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione del 2%;
- recupero spese visure: € 250,00 (a titolo puramente esemplificativo);
- i costi di gestione del rapporto di conto corrente : spese fisse trimestrali di tenuta conto € 20,00, canone mensile € 15,00, spese prod. e invio e/c trimestrale € 2,00 per ogni invio, spese prod.e invio

sintesi € 1,25 per ogni invio, importo minimo trimestrale spese per operazioni € 8,00, imposta di bollo € 100,00 annui): € 401,25 su base annuale, € 33,44 su base mensile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet

www.igeadigitalbank.it.

Voce	Parametro	Valore
Importo finanziabile	Euro	Fino a 2.000.000,00
Durata del contratto	Mesi	Da 12 a 60
Modalità di rimborso		Rateale
Modalità di pagamento		Addebito in conto corrente
Periodicità di rimborso rata	Periodicità	Mese/Trimestre/Semestr e
Tipo di ammortamento		Francese
Tipologia di rata		Costante
Tassi		
Tasso di interesse nominale annuo fisso	%	 11,00
Tasso di interesse di preammortamento		 Uguale al tasso nominale annuo
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	 2,00
Tasso di interesse nominale annuo variabile (parametro di indicizzazione + spread)		 8,000
Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo.		A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor")

Parametro di indicizzazione	Media mensile del mese precedente del tasso interbancario per l'area Euro denominato Euribor (Euro Interbank Offered Rate) a tre mesi 365 giorni rilevata dal Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Committee) e pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Tale tasso sarà troncato al terzo decimale e sarà rilevato il primo giorno lavorativo di ogni mese. La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione.	
Spread	Punti percentuali	+ 8,00
Tasso di interesse di preammortamento	Uguale al tasso nominale annuo	
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	2,00
Spese e commissioni		
Istruttoria (massimo)	Punti percentuali	3,00 dell'importo del finanziamento
Recupero spese visure	Euro	Al costo per intestatari e garanti
Spese gestione pratica (massimo)	Euro	600,00
Commissioni incasso rata	Euro	2,00
Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento	Euro	2,00
Invio sollecito di pagamento per rate scadute	Euro	5,00
Invio comunicazioni	Euro	5,00
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche – cartaceo	Euro	1,25
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche – digitale	Euro	0,00
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
Imposta sostitutiva a carico del cliente	Euro	Tariffa vigente
Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione)	%	1,00 per chirogr. Aziende 0,00 per chirogr. Privati

Ultime rilevazioni del parametro di riferimento

Euribor 3 Mesi – Media Mese Precedente GG 365	
Mese	Valore
Settembre 2017 con applicazione Ottobre 2017	- 0,334
Agosto 2017 con applicazione Settembre 2017	- 0,334
Luglio 2017 con applicazione Agosto 2017	- 0,336
Giugno 2017 con applicazione Luglio 2017	- 0,335
Maggio 2017 con applicazione Giugno 2017	- 0,334

Estinzione anticipata e Tempi massimi per la chiusura del Rapporto

Come procedere al rimborso anticipato del mutuo

Il Cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi ed ogni altra somma di cui la stessa fosse in credito al momento dell'estinzione, nonché un compenso onnicomprensivo pari all'1% del capitale residuo.

A titolo di esempio per capitale restituito anticipatamente di € 1.000,00 a fronte di una commissione per estinzione anticipata pari all'1%:

$$\frac{1000,00 \times 1}{100} = \text{€ } 10,00$$

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso stessa o, se successivo, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Inadempimento degli obblighi da parte del Cliente

Nel caso di mancato riconoscimento del contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, Igea Digital Bank ha la facoltà di non erogare il finanziamento senza alcuna responsabilità a proprio carico.

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti (quale, ad esempio, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del mutuo chirografario), la Banca potrà dichiarare la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine e far valere la risoluzione di diritto del contratto richiedendo l'immediato rimborso di quanto dovute per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come microimpresa per estinguere il mutuo ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, lo stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami e Ricorsi Stragiudiziali

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo alla Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami, attualmente assegnata alla Funzione Internal Audit) – Igea Digital Bank – Via Tomacelli 107, 00189, Roma. Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- a) per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);

- b) per posta elettronica alla casella reclami@igeadigitalbank.it;
- c) per posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.igeadigitalbank@legalmail.it;
- d) presentato presso una Filiale della Banca, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Digital Bank.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 giorni dalla data di ricezione, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento il termine di 60 giorni è ridotto a 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.
- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
 - quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

Diritto di recesso	<i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto senza penali e senza doverne indicare il motivo entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto</i>
Esercizio del diritto di recesso	<i>Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto, di una comunicazione scritta a Igea Digital Bank S.p.A. – Via Tomacelli 107, 00186 Roma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante PEC all'indirizzo igedigitalbank@legalmail.it</i>
Esecuzione anche parziale del contratto: effetti del recesso	<p><i>L'esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del consumatore</i></p> <p><i>Il consumatore che esercita il diritto di recesso è tenuto a pagare solo l'importo del servizio effettivamente prestato dalla Banca conformemente al contratto a distanza. Detto importo non può:</i></p> <p><i>a) eccedere un importo proporzionale all'importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza;</i></p> <p><i>b) essere di entità tale da poter costituire una penale.</i></p> <p><i>La Banca non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base a quanto sopra detto se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell'importo dovuto e non può in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all'esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore.</i></p> <p><i>La Banca è tenuta a rimborsare al consumatore, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del recesso, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell'importo cui ha diritto per il servizio effettivamente prestato.</i></p> <p><i>Il consumatore paga alla Banca il corrispettivo eventualmente dovuto e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest'ultima entro e non oltre trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso</i></p>
Contratti accessori: effetti del recesso dal contratto principale	<i>Il recesso si estende automaticamente, senza alcuna penale, ai contratti commercializzati a distanza aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto principale, se tali servizi sono resi dalla Banca o da un terzo in base ad un accordo con la Banca.</i>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore nella fase precontrattuale	<i>Legge italiana</i>
Legge applicabile al contratto e/o foro competente	<i>Per qualsiasi controversia fra il Cliente e la Banca si applicano le leggi e la giurisdizione italiana. Foro competente sarà quello di residenza del Cliente, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del Codice del Consumo</i>
Lingua	<i>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del consumatore, la Banca intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale</i>

Legenda

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche

Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale	Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale è la banca specializzata nei finanziamenti e nei servizi per il Settore Pubblico, nel Project e nell'Export Finance, nella gestione degli incentivi e garanzie alle imprese. Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è gestito da Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale.
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese ai sensi della vigente normativa (le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro)
Fondo di Garanzia	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
Grande impresa	L'impresa che occupa almeno 250 persone, indipendentemente dall'entità degli altri due criteri, ovvero l'impresa che, ancorché occupi un numero minore a 250 persone, presenti un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate
Istruttoria	Analisi di concedibilità del finanziamento
Media impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro.
Microimpresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia è il piano di ammortamento francese: la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piccola impresa	L'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota interessi
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none"> - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità

Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione
Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate